



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1^

Roma, data protocollo

OGGETTO: Direzione centrale della polizia di prevenzione: schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, concernente la definizione dell'assetto del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza.  
Informazione preventiva ex art. 25 d.P.R. n. 164/2002.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO-ES-CONSAP-MP-COSAP-UIL POLIZIA	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	ROMA

Si fa seguito della riunione tenutasi il 21 gennaio scorso in merito al parziale riassetto ordinativo della Direzione centrale della polizia di prevenzione.

Al riguardo, si rappresenta che, tenuto anche conto delle considerazioni emerse nel corso dell'incontro, è stato predisposto uno schema di decreto a firma del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, concernente la definizione dell'assetto del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, reparto speciale di intervento costituente la 4^ Divisione del Servizio affari generali della predetta Direzione centrale.

Se ne tramette copia, ai fini di cui all'oggetto, per eventuali osservazioni e/o contributi da far pervenire non oltre il prossimo 17 aprile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
De Bartolomeis

**IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 1991, n. 359, recante il Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 6 febbraio 2020, che stabilisce, in attuazione dell'articolo 5, settimo comma, della legge n. 121 del 1981, il numero e le competenze dei servizi, delle divisioni e degli uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n.78, concernente il Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

- VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 6 febbraio 2020, che stabilisce, in attuazione dell'articolo 5, settimo comma, della legge n. 121 del 1981, il numero e le competenze dei servizi, delle divisioni e degli uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- VISTO il proprio decreto del 13 maggio 2013, concernente l'istituzione dei brevetti di paracadutista di polizia e di istruttore di paracadutismo di polizia per il personale in servizio presso il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza;
- VISTO il proprio decreto dell'8 marzo 2022, recante la disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato;
- RITENUTO che il completamento del piano di riorganizzazione della Direzione centrale della polizia di prevenzione, volto ad adeguarne i relativi assetti alle esigenze di contrasto delle minacce sia interne che internazionali, necessita della definizione dell'assetto del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, reparto speciale di intervento costituente la 4<sup>a</sup> Divisione del Servizio affari e informazioni generali;

## DECRETA

### ART. 1

*(Assetto organizzativo del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza)*

1. Il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.), nell'ambito del Servizio affari e informazioni generali della Direzione centrale della polizia di prevenzione, costituisce reparto speciale della Polizia di Stato con specificità dal punto di vista operativo, addestrativo e tecnologico in considerazione del suo impiego in contesti operativi ad alto rischio e nella protezione di personalità istituzionali italiane e straniere. Il Nucleo fornisce supporto alle Squadre Operative addette alla sorveglianza fisica, anche ai fini dell'addestramento tecnico/operativo del relativo personale.
2. Il N.O.C.S. ha il seguente assetto organizzativo:
  - a) sezione interventi speciali, con competenza in materia di: impiego in liberazione o recupero di ostaggi; catture ad alto rischio; operazioni di polizia che prevedono l'utilizzo di personale tatticamente addestrato ed equipaggiato; attività di

- prevenzione antiterrorismo;
- b) sezione protezione, con competenza in materia di: servizi di protezione di personalità istituzionali, sia italiane che estere, esposte a grave rischio;
  - c) sezione sanitaria, con competenza in materia di: assistenza sanitaria d'urgenza in contesti operativi mediante il supporto medico avanzato, anche in condizioni di emergenza tattica; tutela e assistenza sanitaria in ogni altra attività operativa e addestrativa del personale N.O.C.S.;
  - d) sezione studi, sperimentazione e addestramento, con competenza in materia di: selezione, formazione, addestramento e qualificazione del personale del Nucleo; addestramento e qualificazione di personale operativo di uffici di Polizia nazionali e di omologhi esteri, ovvero di altri organi dello Stato; studio e sperimentazione di tecnologie, equipaggiamenti e materiali funzionali ai compiti istituzionali del N.O.C.S.;
  - e) sezione di supporto, con competenza in materia di: segreteria di sicurezza, armeria, ufficio automezzi, ufficio VECA e equipaggiamento, materiali e mezzi speciali, ufficio telecomunicazioni, uffici amministrativi, ufficio gestione del personale, ufficio servizi, ufficio amministrazione, ufficio del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Alle unità di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere assegnati esclusivamente gli operatori destinati allo svolgimento di compiti operativi che abbiano superato il corso di formazione di base di cui al successivo articolo 4, comma 1.

## ART. 2

### *(Specialisti)*

1. In considerazione delle specifiche esigenze operative del N.O.C.S., sono previste le seguenti tipologie di specialisti:
  - a) tiratore scelto (sniper);
  - b) operatore addetto allo smantellamento ostacoli (breacher);
  - c) cinofilo;
  - d) operatore subacqueo;
  - e) paracadutista;
  - f) operatore per ricognizione e raccolta informazioni in zona ostile e intervento ad alto rischio ("silent team");
  - g) soccorritore medico ("medic");
  - h) negoziatore.
2. Per il perseguimento delle funzioni e dei compiti di cui all' articolo 1, possono essere identificate ulteriori figure di specialisti, in considerazione dell'evoluzione della minaccia criminale, terroristica e del progresso tecnologico.

### **ART. 3**

*(Criteri di ingresso al N.O.C.S.)*

1. I requisiti anagrafici, di anzianità di servizio, disciplinari, nonché i criteri di valutazione psico-fisica, attitudinale e atletica per l'ammissione ai corsi di formazione per lo svolgimento dei compiti operativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati nell'apposito bando di selezione.
2. Il personale che supera le selezioni di ingresso viene ammesso alla frequenza del corso di formazione basico di cui al successivo articolo 4. Il personale che termina il medesimo corso con esito positivo viene assegnato al N.O.C.S. e, successivamente, avviato alla frequenza di corsi specialistici necessari ai fini della formazione da "operatore speciale".
3. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), viene selezionato sulla base di specifici requisiti professionali funzionali alle esigenze del Nucleo.
4. Alle sezioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), può essere destinato anche il personale proveniente dalle sezioni operative.

### **ART. 4**

*(Formazione )*

1. Il corso di formazione basico per il personale destinato allo svolgimento dei compiti operativi ha una durata non inferiore a sei mesi.
2. Il corso ultimato con esito positivo assume rilevanza matricolare e consente di attribuire agli operatori la qualifica di "operatore speciale N.O.C.S.".
3. Il programma di svolgimento del corso è stabilito di concerto fra la Direzione centrale della polizia di prevenzione, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, prevedendo modalità idonee a consentire una mirata selezione degli aspiranti operatori.

### **ART. 5**

*(Permanenza nel N.O.C.S.)*

1. Il personale destinato allo svolgimento di compiti operativi che ha ultimato con esito positivo il corso di formazione basico è assegnato al N.O.C.S. per un periodo obbligatoriamente non inferiore a cinque anni, fatta salva la perdita dei requisiti di

idoneità.

#### **ART. 6**

*(Addestramento)*

1. Per il mantenimento degli elevati standard operativi richiesti dalle attività istituzionali, il personale del N.O.C.S. può svolgere una specifica attività addestrativa in scenari realistici.

#### **ART. 7**

*(Studio e sperimentazione di equipaggiamenti e materiali)*

1. Il N.O.C.S. può procedere alla ricerca e alla sperimentazione di specifiche tecnologie, equipaggiamenti, mezzi e materiali necessari alle proprie esigenze, che possono differenziarsi da quelli già in uso o già individuati per l'ordinario utilizzo nella in dotazione alla Polizia di Stato.

#### **ART. 8**

*(Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. Si riconosce all'attività addestrativa e operativa del N.O.C.S. un rischio lavorativo elevato e difficilmente riducibile. Al fine di minimizzare il rischio ed ottimizzare la tutela della salute e della sicurezza del personale del N.O.C.S. nel documento di valutazione del rischio della Direzione centrale della polizia prevenzione è prevista apposita appendice;

#### **ART. 9**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**ART. 10**  
*(Norme finali)*

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Pisani